

SEI ANNI FA IL DELITTO BR

«Così si crea lavoro»

Un inedito di Biagi



Oggi a Bologna nella sede della Poligrafici la consegna del premio in memoria del giuslavorista, con Gianni Letta, il ministro Damiano ed Emma Marcegaglia

L'articolo di Marco Biagi e i servizi a p. 6 e 7

Licenziamenti e articolo 18: un inedito di Marco Biagi

Così il professore ucciso dalle Brigate Rosse cercava una soluzione alle rigidità del mercato del lavoro

di ALESSANDRA SERVIDORI

— BOLOGNA —

ON CELEBRA OGGI il sesto anniversario dell'uccisione di Marco Biagi pubblicando ampi stralci di uno scritto del professore dedicato alla questione (è bene usare un termine appropriato) della disciplina del licenziamento come regolata dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970. Marco lavorò a questo saggio alla fine del 2001, quando infuriava la polemica contro la revisione della materia contenuta nell'articolo 10 (in seguito stralciato) del disegno di legge delega per la riforma del mercato del lavoro: lo stesso provvedimento che, una volta approvato, divenne purtroppo noto (dopo la morte del suo ispiratore) col nome di legge

Biagi. Il tema delle regole del licenziamento individuale è tornato d'attualità anche nel corso della campagna elettorale. Pietro Ichino giurista innovatore candidato nel Pd ha riproposto la riunificazione del mercato del lavoro e della lotta al precariato, ribadendo l'esigenza di rimodulare la tutela reale (con reintegra nel posto di lavoro per ordine del giudice) limitandola ai licenziamenti di carattere discriminatorio e prevedendo negli altri casi forme di risarcimento patrimoniale. E' la tesi sostenuta da Biagi nel suo scritto. Ma a criticare Ichino non sono soltanto i soliti esponenti della sinistra radicale o del sindacato. Anche un autorevole leader del Pdl, Giulio Tremonti, ha preso le distanze dalle proposte del professore milanese: «Ho sempre ritenuto che è migliore la libertà di assumere rispetto alla libertà di licenziare. Non credo che

l'eliminazione dell'articolo 18, una norma largamente sopravvalutata, sia una priorità. Del resto la struttura sociale europea non è preparata ad una forsennata mobilità». Il fatto è che nessuno — certamente non Biagi né Ichino — ha mai proposto l'abolizione dell'articolo 18, né auspicato una «forsennata mobilità». Lasciamo però rispondere alle parole scritte da Biagi: «Una delle priorità nell'agenda della modernizzazione è certamente quella della flessibilità in uscita. Il nostro sistema è più rigido e antiquato di quello esistente in molti dei nostri partners europei. Oltre a ciò è chiaro che se abbiamo un alto tasso di rigidità in uscita rispetto alla disciplina del lavoro subordinato standard, a tempo indeterminato e iperprotetto, i nostri datori di lavoro ricorreranno sempre di più al lavoro flessibile e precario, se non addirittura in nero».

DI MARCO BIAGI

SI DISCUTE molto in questo periodo di riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Probabilmente siamo giunti ad un punto di svolta per il diritto del lavoro. Sappiamo bene, a questo proposito, che il mercato del lavoro italiano vive una situazione di notevoli difficoltà. La nostra struttura economica e la nostra organizzazione produttiva e del lavoro si sono evolute con velocità via via crescente. Ma a questa accelerazione non sempre si è accompagnata anche una modernizzazione delle regole dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

UNA DELLE PRIORITÀ nella agenda della modernizzazione è certamente quella della flessibilità in uscita. Il nostro sistema è più rigido e antiquato di quello esistente in molti dei nostri partners europei. Oltre a ciò è chiaro che se abbiamo un alto tasso di rigidità in uscita rispetto alla disciplina del lavoro subordinato standard, a tempo indeterminato e iperprotetto i nostri datori di lavoro



ricorreranno sempre di più al lavoro flessibile (ai contratti a termine, al lavoro interinale, alle collaborazioni coordinate e continuative, ecc., quando non al lavoro «nero»).
(omissis)

D'ALTRA PARTE il tema della flessibilità in uscita può essere affrontato anche su un altro versante; quello di una incisiva riforma dell'arbitrato in materia di lavoro, senza che ciò significhi svuotare il ruolo della magistratura. All'arbitro dovrebbe essere assegnato soprattutto il potere di decidere in concreto sulla controversia che gli viene sottoposta, tenendo conto di tutte le circostanze del caso (condizioni del mercato del lavoro locale, stato personale e familiare della persona licenziata, gravità dell'invalidamento contestato, ecc.) rispetto all'entità della sanzione da indirizzare al datore di lavoro qualora riscontri la non legittimità di un licenziamento. L'obbligo di reintegrazione ex articolo 18 Statuto dei lavoratori dovrebbe restare solo in caso di licenziamento discriminatorio e quindi viziato da nullità radicale: non essendosi mai risolto il contratto, dovrebbe potersi dedurre il suo pieno ristabilimento. Per il resto l'arbitro dovrebbe potersi muovere come se avesse di fronte sempre una stabilità "obbligatoria" con la possibili-

tà di condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria che ristori adeguatamente il lavoratore dal danno subito.
(omissis)

DA VALORIZZARE c'è dunque il principio fondamentale della celerità del giudizio. Ma perché l'arbitrato possa diventare una via concretamente praticabile è necessaria una politica promozionale piuttosto forte. Ci vogliono anche collegi arbitrali stabili organizzati su base territoriale come dovrebbe avvenire in base ai contratti del pubblico impiego e, in più, norme che puntellino la resistenza del lodo arbitrale a fronte delle prevedibili impugnazioni davanti alla magistratura del lavoro, così da evitare di duplicare ancora una volta le sedi di risoluzione delle controversie. Ma anche su questi ultimi due punti il disegno di legge delega governativa mi sembra sufficientemente chiaro e soddisfacente. Non credo che realisticamente qualcuno possa pensare che nel nostro Paese debba essere introdotta la libertà di licenziare. Questa libertà sarebbe comunque impedita dalla stessa Carta Sociale Europea che vuole che i licenziamenti siano giustificati, e quindi

sindacabili (articolo 24). Non sono questi i termini della questione.
(omissis)

LA REGOLA fondamentale resta quella per cui gli atti estintivi del rapporto di lavoro devono essere giustificati e motivati dal datore di lavoro, nonché sottoposti eventualmente al vaglio di un'autorità indipendente. Il giusto punto di equilibrio è una riforma legislativa che sostituisca la reintegra nel posto di lavoro (oggi quasi sempre automatica nei casi di licenziamento) con il pagamento di un'indennizzo. E questa non è libertà di licenziare tout court.

CREDO PERO' che allo stesso tempo si debbano anche stimolare gli imprenditori a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato. Bisogna dare loro incentivi seri, affinché appunto si innalzi allo stesso tempo anche la qualità del lavoro, come ci chiede l'Unione europea. Due proposte sarebbero davvero utili in proposito: rendere la reintegrazione non obbligatoria e allungare il periodo di prova, almeno fino a un anno. La flessibilità in entrata serve spesso

LA CHIAVE

All'arbitro dovrebbe essere assegnato il potere di decidere in concreto sulla controversia tenendo conto di tutte le circostanze

DOPPIA VIA

Flessibilità in uscita, ma credo che si debbano stimolare gli imprenditori a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato

ad aggirare il periodo massimo di prova (sei mesi): questo non lo dice nessuno ma sindacati e imprenditori sanno bene che è la verità.

IL MIGLIOR PUNTO di osservazione resta l'Europa. Il prezzo più alto pagato dal nostro sistema è certamente quello dello svantaggio competitivo che sopportiamo rispetto alle imprese di altri paesi Europei. Il nostro ordinamento del lavoro non è in linea con quello degli altri Paesi in Europa. Dovremmo guardare con più attenzione alle soluzioni che già operano in altri Paesi, perché specie in questa fase di elaborazione progettuale possono essere molto utili. Molti ordinamenti europei non hanno l'istituto della reintegrazione sul posto di lavoro del nostro articolo 18 dello Statuto. Il Belgio ad esempio ha un sistema in cui in caso di licenziamento illegitti-

mo il lavoratore può pretendere esclusivamente il risarcimento del danno subito. Così accade anche in Danimarca, dove per esempio il risarcimento non è certo di minima entità e può arrivare anche ad un anno di retribuzione e in Finlandia dove il lavoratore può pretendere in caso di licenziamento illegittimo oltre al risarcimento del danno anche una serie di interventi formativi a carico del datore di lavoro che gli consentano di conservare o gli permettano di migliorare il livello di professionalità acquisita.

MA ANCHE negli ordinamenti del lavoro più vicini al nostro, come in Francia e in Germania, non esistono normative comparabili

con l'articolo 18 dello Statuto. In Francia ad esempio la pronuncia di illegittimità del licenziamento può comportare un ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Tuttavia il datore di lavoro non è tenuto a dar corso all'ordine di reintegrazione del *conseil des prud'hommes*, potendo liberarsi corrispondendo una indennità sostitutiva fino ad un massimo di 39 settimane di retribuzione. Similmente accade nel Regno Unito dove il datore di lavoro può sempre liberarsi versando una indennità risarcitoria. Mentre in Germania il datore può rifiutare la reintegrazione del posto di lavoro se dimostra l'impossibilità di mantenere in organico il lavoratore.

PENSIAMO POI all'ordinamento spagnolo, che si presenta di particolare interesse a riguardo. Il sistema spagnolo consente oggi la quantificazione anticipata del costo del licenziamento illegittimo come strumento per incentivare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il prestatore ha diritto di richiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, ma il datore può opporre un rifiuto motivato corrispondendogli una indennità pari a 45 giornate lavorative per ogni anno di anzianità (fino alla concorrenza di 42 mensilità) più gli arretrati.

(autunno del 2001)

A BOLOGNA UNA GIORNATA PER RICORDARE

11.30 Deposizione in piazzetta Biagi di una corona di fiori

15 Cerimonia di consegna del Premio Marco Biagi - Il Resto del Carlino per la solidarietà sociale presso la sede del quotidiano
Discorso ufficiale di Gianni Letta, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio all'epoca del delitto
Parteciperanno: il ministro del Lavoro, Cesare Damiano; il presidente designato di Confindustria, Emma Marcegaglia; il presidente di Confindustria Emilia Romagna, Anna Maria Artoni; il rettore dell'Università di Bologna, Pier Ugo Calzolari; il procuratore capo di Bologna, Enrico Di Nicola; il presidente di Unindustria Emilia Romagna, Gaetano Maccaferri; il presidente della Provincia di Bologna, Beatrice Draghetti

17 Consiglio comunale straordinario a Palazzo d'Accursio

18.30 Messa in suffragio nella basilica di San Martino

19.20 Partenza della staffetta in bicicletta «Per ricordare» dalla stazione a via Valdonica

20.07 Un minuto di silenzio

20.30 Nell'Aula absidale di Santa Lucia, il Lions club Anzola Emilia Laura Bassi consegnerà il Premio Marco Biagi, quarta edizione, con il patrocinio dell'Alma Mater e dell'Università di Ferrara

RdC